

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. S.

Bari, 5 GIU. 1978

IL PRESIDENTE

Prot. n. 147/2270 ✓

III.mo Sig. COORDINATORE

Ufficio Commissioni

S E D E

Oggetto: legge regionale "Modifiche alle LL.RR. n. 4 del 25.2.72 e 17.8.74, n. 27, recanti norme sulla indennità di trasferta ai Consiglieri regionali" -

Allegata alla presente si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia della legge di cui all'oggetto, modificata a seguito delle osservazioni del Governo da questa Commissione nella seduta del 26.5.78.

Cordiali saluti

ad. Augelli

(dott. Raffaele Augelli)

R. Augelli

dott. Juncos

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 25/2/72, N.4 E 17/8/74, N.27
RECANTI NORME SULLA INDENNITÀ DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI
REGIONALI

RELATORE: dott. Raffaele AUGELLI

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

a seguito del rinvio della legge in argomento da parte del Governo centrale, si è ritenuto necessario svolgere contatti con gli Uffici competenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di concordare l'importo dell'indennità, ad evitare ulteriori rinvii.

L'importo concordato è stato determinato in £.27.200 giornaliera.

Pertanto si ripropone al Consiglio la proposta di legge, modificata come sopra.

ART. 1

Sono abrogati l'art.4 della legge 25 febbraio 1972, n.4
e la legge 17 agosto 1974, n.27.

ART. 2

Ai Consiglieri Regionali che, per l'espletamento del proprio mandato, si rechino in missione fuori sede, è attribuita, per ogni ventiquattro ore di trasferta, per viaggi nel territorio nazionale, una indennità di lire 27.200.

ART. 3

Al Consigliere inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione della relativa documentazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute. In tal caso non spetta l'indennità prevista dall'art. 2.

ART. 4

Al Consigliere inviato in missione spetta anche il rimborso delle spese di viaggio effettuato con mezzo aereo o con ferrovia in prima classe e della eventuale spesa sostenuta per uso di compartimento singolo in carrozza con letto, dietro presentazione dei rispettivi documenti di spesa.

ART. 5

In casi particolari il Consigliere inviato in missione può essere autorizzato dal Presidente del Consiglio a fare uso del mezzo proprio. In tal caso gli compete l'indennità chilometrica raggugliata ad un quinto del costo della benzina super per chilometro al prezzo del tempo del viaggio e il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale.

ART. 6

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con imputazione al Cap.1 "Spese per Indennità di carica e di missione spettante ai componenti del Consiglio Regionale e assicurazione contro gli infortuni degli stessi - L.R. N.4 del 25.2.1972, n.14 del 14.1.72, n.27 del 17.8.1974, n.23 del 14.4.1975, n.5 del 23.6.1976" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1978, che presenta la necessaria disponibilità.